Parere n. 33 del 14 ottobre 2005

IL COMITATO CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Vista l'istanza della società Y s.n.c., con sede legale in ------, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di scissione parziale non proporzionale.

Rilevato che la D.R.E. della ----- ha inviato richiesta di integrazione istruttoria, alla quale la società istante ha dato riscontro, e che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta società, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Ha espresso il seguente parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

PREMESSO CHE

Per quel che si ricava dall'istanza:

- dalla sua costituzione, avvenuta nel 1985, la società svolge attività di commercio al dettaglio, essendo proprietaria di un supermercato;
- il capitale sociale ammonta a € 5.164,57 ed è equamente diviso fra i tre soci germani;
- nel 2003, la società ha acquistato un immobile ad uso commerciale;
- nello stesso anno, la società ha modificato l'oggetto sociale, aggiungendo all'originaria attività commerciale l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- di fatto, in assenza di espliciti accordi, si è verificata una separazione delle due attività, per cui due soci proseguono l'attività commerciale ed il terzo gestisce il bar;
- la separazione di fatto delle attività non è dovuta a disaccordo tra i soci e non prevede alcun conguaglio in denaro, perché i soci hanno pacificamente convenuto di suddividere sia le attività che le passività;
- per formalizzare giuridicamente la separazione già avvenuta di fatto, viene prospettata una scissione parziale non proporzionale, volta ad assegnare alla costituenda società beneficiaria - una s.r.l. unipersonale – il ramo di azienda relativo al bar;
- la scissione avverrebbe in continuità di valori fiscali;
- i soci dichiarano che non cederanno a terzi le quote possedute successivamente all'operazione, perché la loro volontà è unicamente quella di separare i due rami d'azienda.

CONSIDERATO CHE

- come questo Comitato ha già avuto modo di affermare in precedenti occasioni l'art. 5 del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, "*la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata*" (vgs. comma 2, lett. b) e che ad essa sia allegata la documentazione rilevante "*ai fini*

della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione" (vgs. comma 3), ciò comportando, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario;

- ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991, il Comitato è chiamato a verificare, per ciascuna operazione negoziale sottoposta al suo esame, la validità delle ragioni economiche prospettate, valutando, altresì, se l'operazione sia destinata a realizzare situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle sue finalità tipiche e se la situazione giuridico-economica che si verrebbe a determinare appare adeguata alle enunciate finalità dell'operazione e non strumentale a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente ;
- la scissione societaria si caratterizza – e come tale è già stata intesa più volte da questo Comitato – come operazione di riorganizzazione aziendale rispondente a finalità e strategie imprenditoriali ed in sede di interpello preventivo essa deve essere valutata nella prospettiva d'interesse dei soggetti societari che ne sono protagonisti e non dei singoli soci ;

OSSERVATO CHE

- Dall'esame della situazione patrimoniale al 31/12/2004 della società scindenda, allegata all'istanza in rassegna, emerge un attivo di circa 338.000 euro, suddiviso tra il primo (circa 60%) ed il secondo (circa 40%) ramo d'azienda;
- tale documentazione appare lacunosa e comunque insufficiente, *ex se*, a garantire la continuazione delle attività svolte originariamente dalla scindenda e, quindi, a comprovare la sussistenza di valide ragioni economiche nell'operazione in trattazione.

Tutto ciò premesso, il Comitato delibera di attivare la procedura istruttoria prevista dall'art. 5 del DM n. 194/1997 e di notificare alla società istante un'ordinanza di integrazione degli elementi probatori da esibire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, al fine di poter esprimere il parere richiesto.